

D.L. 2 MARZO 1989, n. 66, art. 22, comma 2

Disposizioni urgenti in materia di autonomia impositiva degli enti locali e di finanza locale, pubblicato nella Gazz. Uff. 2 marzo 1989, n. 51 e convertito in legge, con modificazioni, con l'art. 1, primo comma, L. 24 aprile 1989, n. 144 (Gazz. Uff. 26 aprile 1989, n. 96).

22. Disposizioni sui mutui degli enti locali.

2. Il Ministro del tesoro, con proprio decreto, determina periodicamente le condizioni massime applicabili ai mutui da concedere agli enti locali territoriali o altre modalità tendenti ad ottenere una uniformità di trattamento ⁽¹⁾.

[...]

(1) Per il tasso di riferimento da applicarsi alle operazioni di mutuo, vedi il [D.M. 20 dicembre 1997](#), il [D.M. 21 gennaio 1999](#) ed i successivi indicati in nota allo stesso. Vedi, inoltre, il [D.M. 10 maggio 1999](#), il [D.M. 30 dicembre 2005](#) e il [D.M. 3 luglio 2009](#). Ai fini della determinazione della misura massima del tasso di interesse da applicare alle operazioni di mutuo effettuate dagli enti locali e regolate a tasso variabile, il [D.Dirett. 30 giugno 2004](#) (Gazz. Uff. 16 luglio 2004, n. 165) ha disposto che il parametro della «lira interbancaria» sia sostituito, a far data dal 30 giugno 2004, con quello del «tasso interbancario» e il [D.Dirett. 13 gennaio 2005](#) (Gazz. Uff. 25 gennaio 2005, n. 19) ha disposto che il parametro del «RENDIOB» sia sostituito, a far data dal 13 gennaio 2005, con quello del «RENDISTATO».